TRIBUNALE DI MATERA
SETTORE FALLIMENTI

AI CURATORI FALLIMENTARI

Oggetto: Circolare concernete gli effetti della legge n. 132/2015 sulle attività dei Curatori, e sulla definizione delle procedure fallimentari

Come è noto **Recenti modifiche della legge fallimentare inerenti alla disciplina della chiusura della procedura di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) l. fall., prevedono che** (L'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83) che all'articolo 118 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) *al secondo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43.in deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura di fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al secondo comma dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato*".

b) all'art. 120 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato ed il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

La norma è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) e riguarda ovviamente anche le procedure attualmente pendenti.

L'esigenza sottesa alla nuova disciplina, comune a quella sottostante alle modifiche dei termini per la liquidazione dell'attivo, è quella di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01 (cd. "Pinto"), e quindi il pericolo, per le finanze pubbliche, di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura fallimentare.

Essendo ormai entrata in vigore da tempo la nuova disciplina, il Tribunale ritiene necessario che ogni curatore di fallimenti aperti alla data di oggi che non possano essere chiusi **esclusivamente** per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa depositino una **dichiarazione *ad hoc***, attestante la sussistenza della situazione espressamente considerata dall'art. 7 suindicato e indicante:
-la *causa* o le *causae petendi*, il loro stato e grado, l'entità del *petitum*,
-una breve relazione del legale della procedura inerente ai tempi di definizione ed alla probabilità che la causa abbia esito favorevole,
-una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
Si evidenzia peraltro che le procedure di esecuzione forzata immobiliare nelle quali il Curatore è intervenuto ai sensi dell' art. 107 L.F., sono equiparate alle liti attive

Il termine per il deposito della dichiarazione *ad hoc*, si indica al 30 gennaio 2016.

L'acclarata **mancata presentazione** della dichiarazione *ad hoc* **potrà integrare causa di revoca** del curatore, ove l'omissione non sia adeguatamente giustificata.

Dopo la presentazione della dichiarazione *ad hoc* il giudice delegato, valutati tutti gli elementi acquisiti, ove non sia conveniente la rinuncia agli atti per ragioni che gli organi direttivi della procedura (g.d. o c.d.c., a seconda dei casi) potranno discrezionalmente valutare, autorizzerà l'avvio delle operazioni per la chiusura del fallimento pur in pendenza della causa o delle cause, dando piena applicazione alle prescrizioni del suindicato art. 7.

ART. 104ter l.f.

Essendo rimaste intonse le modifiche introdotte dal decreto legge oggetto di conversione inerenti all'art. 104 *ter* l. fall., ne discende, che il termine per la predisposizione del programma di liquidazione si sia di fatto spostato a "*non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento*".

A questo proposito si ribadisce come pur non trattandosi di un termine perentorio, mancando sanzioni processuali al suo mancato rispetto, il termine *de quo* assume chiara funzione acceleratoria, e **deve ritenersi di obbligatoria osservanza**, posto che è espressamente previsto che "*il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore*".

La legge di conversione conferma che **il programma di liquidazione debba avere un ulteriore contenuto obbligatorio**, rappresentato dalla espressa indicazione del "*termine*

entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo" e che il termine stesso non possa eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento.

Soltanto nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore dovesse ritenere necessario un termine maggiore, egli sarà tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano la previsione di un maggior termine per la liquidazione.

Anche il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è da considerarsi giusta causa di revoca del curatore, secondo l'espressa volontà del legislatore.

SI EVIDENZIA INOLTRE CHE IL MANCATO DEPOSITO NEI TERMINI <E SENZA IDONEA GIUSTIFICAZIONE> DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NEI FALLIMENTI GIA' DICHIARATI e di c.d. "NUOVO RITO", COSTITUISCE CAUSA DI REVOCA

Tutti i Curatori nominati in tali più recenti fallimenti devono pertanto comunicare la data di deposito del programma di liquidazione, e la data di dichiarazione del relativo fallimento.

Dovranno inoltre essere indicate le date di presentazione dei rapporti riepilogativi periodici ex lege previsti.

REQUISITI PER LA NOMINA DI CURATORE

La legge di conversione ha mantenuto, ai fini della nomina di Curatore, il riferimento agli elementi desumibili dai rapporti riepilogativi predisposti dal soggetto nominato nell'ambito di altre procedure in cui quest'ultimo abbia rivestito la carica di curatore.

Il Tribunale pertanto, e per il futuro, potrà nominare Curatore nell' ambito di procedure che si appalesino di complessa gestione, soltanto il/i soggetto/i, munito dei requisiti formali di cui all'art. 28 l. fall., che abbiano dimostrato di aver un livello di efficienza e di efficacia gestionale idoneo a consentirgli di completare la liquidazione dell'attivo nel nuovo termine dei due anni dalla dichiarazione di fallimento.

Naturalmente la valutazione sarà modulata sulla base della presumibile complessità della procedura, e determinerà una selezione più rigorosa dei soggetti idonei a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge nel caso in cui la procedura si presenti come particolarmente complessa.

I criteri della predetta già emanata circolare sul conferimento degli incarichi verranno seguiti anche con riguardo all'inserimento, nel novero dei nominabili, con cadenza semestrale, di professionisti o associazioni o società nuove, senza tener conto che seguendo "alla lettera" l'indicazione legislativa si determinerebbe l'impossibilità di nominare soggetti che non abbiano ancora ricoperto incarichi di curatela, e che per tale

motivo non abbiano mai avuto la possibilità di redigere un rapporto riepilogativo ex art. 33, 5° co. l. fall., il che è ovviamente contrario a regole di comune logica operativa.

AFFIDAMENTO A TERZI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA

Ribadendo che la normativa di riforma richiede un livello di efficienza e di efficacia gestionale idoneo a consentire al Curatore di completare la liquidazione dell'attivo nel nuovo termine dei due anni dalla dichiarazione di fallimento, occorre quindi rilevare che il quarto comma dell'art. 104 *ter* l. fall. è stato modificato con la previsione che il curatore possa essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo, oltre che ad altri professionisti, a *società specializzate*.

Si sottolinea inoltre che l'eventuale scelta di soggetti commissionari per la vendita di beni facenti parte dell'asse fallimentare, **scelta di pertinenza esclusiva del curatore**, dovrà essere effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto **esclusivamente** della qualità, efficienza e della convenienza economica del servizio.

RILEVANDO INOLTRE CHE SONO PENDENTI FALLIMENTI RISALENTI A DIVERSI ANNI ADDIETRO, E RITENUTO CHE DA TUTTI I CURATORI DI TALI RISALENTI FALLIMENTI, E SPECIFICAMENTE DI QUELLI DICHIARATI SINO AL 31/12/2005, DEBBA ANCHE ESSERE DEPOSITATA ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO LA SCHEDA RIEPILOGATIVA CONCERNENTE I FALLIMENTI *DE QUIBUS*, e secondo il modello che è a disposizione della Cancelleria dei fallimenti

Tanto evidenziato

DISPONE

Che ogni Curatore di fallimenti aperti alla data odierna, e che non possano essere chiusi **esclusivamente** per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa depositi una **dichiarazione *ad hoc***, attestante la sussistenza della situazione espressamente considerata dall'art. 7 suindicato e indicante:

-la *causa* o le *causae petendi*, il loro stato e grado, l'entità del *petitum*,

-una breve relazione del legale della procedura inerente ai tempi di definizione ed alla probabilità che la causa abbia esito favorevole,

-una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

ASSEGNA TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE DETTE DICHIARAZIONI, SINO AL 30 GENNAIO 2016, CON L' AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO O RITARDATO DEPOSITO, E SENZA IDONEE GIUSTIFICAZIONI A SOSTEGNO, COSTITUIRA' CAUSA DI REVOCA

INVITA

I Curatori di tutti i fallimenti che non sono stati chiusi a cagione della pendenza di liti, attive o passive, a DARE IMMEDIATAMENTE AVVIO ALLE OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLE PROCEDURE

DISPONE

Che tutti i Curatori nominati nei fallimenti dichiarati su ricorso depositato dopo il 16/7/2006 (fallimenti c.d. "nuovo rito") comunichino la data di deposito del programma di liquidazione, e la data di dichiarazione del relativo fallimento.

ASSEGNA TERMIINE PER IL DEPOSITO DELLE DETTE DICHIARAZIONI, SINO AL 30 GENNAIO 2016, CON L' AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO O RITARDATO DEPOSITO, E SENZA IDONEE GIUSTIFICAZIONI A SOSTEGNO, COSTITUIRA' CAUSA DI REVOCA

DISPONE

Che da tutti i Curatori dei fallimenti dichiarati prima sino al 31/12/2005, debba essere anche depositata la scheda riepilogativa concernente i fallimenti *de quibus*, e secondo il modello che è a disposizione della Cancelleria dei fallimenti

ASSEGNA TERMIINE PER IL DEPOSITO DELLE DETTE DICHIARAZIONI, SINO AL 30 GENNAIO 2016, CON L' AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO O RITARDATO DEPOSITO, E SENZA IDONEE GIUSTIFICAZIONI A SOSTEGNO, COSTITUIRA' CAUSA DI REVOCA

EVIDENZIA INOLTRE AI CURATORI CHE I RITARDI NELLA GESTIONE (E NELLA CHIUSURA) DELLE PROCEDURE, POSSONO GENERARE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PER I MEDESIMI, AI SENSI DI QUANTO EX LEGE PREVISTO, E DI QUANTO RITENUTO DA RECENTI PRONUNZIE GIURISPRUDENZIALI.

Si dispone che la circolare venga comunicata a cura della Cancelleria, ed a mezzo PEC, a tutti i curatori interessati

La Cancelleria dovrà inoltre comunicare al G.D. il mancato deposito nei termini sopra indicati

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Si dispone la pubblicazione della presente sul sito del Tribunale.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale.

Matera,22/12/2015

Il Giudice Delegato
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 22 DIC 2015
IL CANCELLIERE